

Verbale n. 21/2017

L'anno duemiladiciassette addì 15 del mese di Febbraio alle ore 9,30 in prima convocazione nei locali del Polo Comunale si è riunita la IV C.C.P. e seguito nota di convocazione prot. n. 3805 del 13.02.2017 contenente il seguente o.d.g. 1) Studio e revisione del "Regolamento di Polizia Municipale". 2) Varie ed eventuali. Alle ore 9,30 sono presenti: il Presidente Salvatore Giuffrida, il Componente Placido Caporlingua, il Consigliere Grazia Ventura in sostituzione del Componente assente Placido Fumari, con giunta delegata agli atti della IV C.C.P. il Presidente Giuffrida, esente dalle presenze del numero legale, dichiara aperte le sedute. La Commissione inizia i lavori, alle ore 9,40 entra il Consigliere Vincenzo Rapisarda in sostituzione del Componente assente Vincenzo Nigemi con giunta delegata agli atti della Commissione. La Commissione continua nei lavori del regolamento e precisamente con la lettura dell'art. 17 che dopo averlo letto viene corretto e passa alla stesura del nuovo art. 26 che viene dattiloscritto, si precisa che l'art. 26 è composto da 3 commi. Alle ore 9,45 sentite telefonicamente la Signora Scandura sul tema orari apertura dei luoghi pubblici, riferisce che secondo la determinazione n. 287/93 art. 9 "sono vietate le emissioni sonore ^{e dopo} dalle ore 10,00 alle ore 24,00; ed divieto totale dalle ore 14,00 alle ore 16,00; e per i locali pubblici ~~pubblici~~ aperti dalle ore 15 alle ore 24. Però secondo la determinazione n. 437/1997 ^{che prevede una revisione dei rumori} possono stare aperti fino alle ore 2,00. Precisa altresì che secondo la nuova S.C.I.A. - sequel certifica attività si presiede una revisione ulteriore del regolamento delle tollerabilità dei rumori. La Commissione prosegue nei lavori e passa alla stesura dell'art. 27 e

È in dattiloscritto Basso alla stesura dell'art 28 che viene
anche dattiloscritto. La Commissione allego al seguente verbale
i lavori eseguiti di dattiloscrittura durante la Commissione
e precise che i fogli allegati sono due. Alle ore 10,50 la
Commissione chiude i lavori. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Z. in l. S.

Il Segretario
Rosa Di Candarzo

I Componenti
Nicola Prosseda
Vicki
G. M.

art. 26 cassato e sostituito dal seguente articolo: nelle case è vietato produrre rumori molesti, utilizzare elettrodomestici, montacarichi o altri manufatti di diversa natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anormali percepibili all'interno dell'unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installate dette apparecchiature specialmente dalle ore 22,30 alle 7,30;

- in tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la quiete pubblica;
- i lavori edili nelle civili abitazioni o l'installazione d'impianti, in conformità con il T.U. E sono consentiti dalle ore 7,00 alle ore 20,00 salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali;
- nell'esercizio d'attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali e cose ecc...
- la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 200,00. (da verificare col comandante).

sentita alle 9,45 al telefono la dott.ssa scandurra RIFERISCE CHE DALLE 14 ALLE 16 sono VIETATE LE EMISSIONI SONORE – SONO VIETATE PRIMA DELLE 10,00 E DOPO LE 24 - APERTI DALLE 5/24 - scia (SEGN. CERTIF. INIZ. ATTIVITA') -2 prevede una revisione dei rumori, E possono stare aperti sino alle 2,00 det 437/1,12,97 determ. Sind. Orari pubbl n. 287/91 - ART 8

art. 27 cassato e sostituito dal seguente: il suono delle campane è proibito dalle ore 22,00 alle ore 6,00 con l'eccezione della notte di Pasqua e Natale ed altre particolari festività religiose

- nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete;

la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 100,00. (da verificare col comandante)

art. 28 cassato sostituito dal seguente articolo: nelle piazze e nelle vie, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i

canti specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio o stereo e simili ad alto volume.

- l'amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze;**
- e' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti, e simili che arrechino disturbo o molestie.**
- È vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori , accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi, e rumori eccessivi ed inutili.**
- E' vietato l'uso di spari al fine di allontanare gli animali dai campi seminati e/o coltivati.**

la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 200,00. (da verificare col comandante)